

Abstract. *Alla vendita via internet di beni di consumo si applicano le regole previste per la vendita a distanza le quali prevedono, fra le altre tutele, il diritto di recesso in favore del consumatore acquirente che, nel caso in cui il professionista non abbia fornito le informazioni precontrattuali sul punto, potrà esercitarlo nel termine di sessanta giorni dalla consegna del bene. Il legittimo esercizio del diritto di recesso determina l'obbligo per il professionista di restituire il prezzo eventualmente già corrisposto da parte del consumatore per l'acquisto del bene.*

* * * * *

GIUDICE DI PACE DI PERUGIA

REPUBBLICA ITALIANA

(Sezione Civile)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Dr. R.P., Giudice di Pace in Perugia ha pronunciato la seguente

sentenza

nel procedimento civile iscritto al n. (...) /14 Ruolo Gen. affari Civili, promosso con atto di citazione notificato in data 2.12.13

da

L.F. rappresentato dall'Abogado G.V. del Foro di Perugia e domiciliato presso il suo studio in Perugia Via (...) come da procura in calce all'atto di citazione;

attore

contro

W.M.S. Impresa Individuale in persona del titolare L.A.N. con sede legale in Via (...);

convenuta contumace

Oggetto: risoluzione contrattuale

Conclusioni per l'attore: "Come all'atto di citazione "

Conclusioni per la convenuta: " Nessuna"

Fatto e diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato L.F. conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Giudice la società W.M.S. Impresa Individuale per veder riconosciuto in diritto di recesso dal contratto stipulato con restituzione di quanto corrisposto. Assumeva infatti l'attore di

avere, nel mese di ottobre 2013, trovato sul sito *internet* di vendita eBay un cellulare Samsung 9005 Galaxy; contattata la convenuta gli veniva proposto l'acquisto di due cellulari ad un prezzo di €. 470,00 cadauno. Prestato il consenso all'acquisto gli veniva comunicato che i cellulari non erano nella disponibilità del venditore ma che sarebbero stati spediti dalla Cina. All'atto della ricezione (previo regolare pagamento) scopriva che i numeri identificativi non corrispondevano e che i cellulari medesimi apparivano palesemente contraffatti. Inviava quindi nei termini comunicazione di recesso, senza tuttavia ottenere quanto corrisposto. All'udienza del 13.01.14 nessuno compariva per la convenuta, sebbene ritualmente citata, per cui il Giudice ne dichiarava la contumacia. Il difensore dell'attore ritenuta la causa documentalmente istruita chiedeva decisione. Rileva questo Giudicante che il comportamento di assoluta inerzia processuale della convenuta è valutabile, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., in senso favorevole alla domanda attorea, offrendo il riscontro a quanto emerso dal dibattimento e confermando le circostanze addotte a sostegno della tesi medesima. La tesi di parte attrice appare documentalmente provata. Gli atti di causa infatti dimostrano l'avvenuto acquisto di due cellulari marca Samsung 9005 Galaxy da parte del L. presso la W.M.S. (con il pagamento del relativo prezzo per € 940,00) e dopo l'esame di codici relativi apposti sulle scatole non corrispondenti al contenuto risultato contraffatto o quantomeno senza alcuna garanzia, la tempestiva comunicazione del recesso dal contratto ai sensi di legge al momento della ricezione. In punto di diritto va detto che la vendita nel caso di specie è stata effettuata fuori dai "locali commerciali" e il termine è da ritenere di giorni sessanta (a decorrere sempre dalla ricezione del bene) qualora come nel caso di specie il venditore non abbia fornito tutte le informazioni inerenti l'esercizio del diritto di recesso (art. 52 c. cons.). Va aggiunto che è da ritenersi applicabile detto termine anche nel caso in cui il venditore non abbia inviato su supporto cartaceo tanto le predette informazioni quanto le condizioni di garanzia ed assistenza. Fermo restando che la predetta comunicazione è stata effettuata dal L. cinque giorni dopo la ricezione della merce. Per l'effetto è da ritenersi giustificata la domanda avanzata da parte attrice; il recesso dal contratto stipulato per l'acquisto dei due cellulari in oggetto deve ritenere tempestivo e valido e pertanto la W.M.S. Impresa Individuale va dichiarata tenuta al pagamento in favore, di parte attrice della somma di € 940,00 (quale corrispettivo versato per i beni in oggetto) oltre interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria come per legge. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Giudice di Pace di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da L.F. residente in (...) nei confronti di W.M.S. Impresa Individuale in persona del titolare L.A.N. con sede legale in (...) così provvede:

- accertato l'avvenuto recesso da parte dell'attore condanna la convenuta alla restituzione in favore di parte attrice della complessiva somma di € 940,00 oltre interessi dal dovuto all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge;

- pone altresí a carico della convenuta la rifusione delle spese di giudizio in favore di parte attrice che liquida, in assenza di nota spese, equitativamente in complessivi € 637,00, di cui € 37,00 per spese, € 600,00 per compenso professionale oltre IVA e C.I. come per legge.

Cosí deciso in Perugia, lí 15.01.14

Il Giudice di Pace